

Norme relative al finanziamento del presidio ospedaliero Città della Salute e della Scienza di Novara

RELAZIONE

Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Ministero della salute, istituito con Decreto Ministeriale 29 novembre 2018 in attuazione delle disposizioni previste dal DPR 28.3.2013 n. 44, dal D.P.C.M. 21.12.2012 n. 262 e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.9.1999, con nota prot. n. 27339 del 19.09.2019 ha trasmesso alla Regione Piemonte il parere di competenza relativo all'intervento "Città della salute e della scienza" di Novara realizzabile tramite contratto di partenariato pubblico privato.

In particolare il parere di cui trattasi riporta le seguenti osservazioni:

“La Regione deve procedere all’approvazione di una norma regionale che preveda l’integrale copertura dell’onere relativo al canone di disponibilità per l’intero periodo dei 26 anni, a seguito della quale il bilancio regionale potrà iscriverne l’impegno finanziario, a garanzia della copertura dell’importo relativo al canone di disponibilità qualora l’Azienda non disponga di proprie risorse per far fronte a detto canone. Detto obbligo giuridico potrà essere disimpegnato nella misura in cui l’Azienda corrisponde le somme a copertura del canone di disponibilità.”

Il Nucleo di valutazione esprime parere tecnico favorevole sulla documentazione relativa all’ammissione a finanziamento dell’intervento e precisa che la Regione dovrà procedere al recepimento del parere medesimo e delle relative osservazioni e prescrizioni attraverso la formale approvazione della norma regionale, prima di procedere alla richiesta di ammissione al finanziamento.”

Nella comunicazione del Ministero della Salute sopra citata si sottolinea inoltre che al fine di recepire le osservazioni del Nucleo il “... provvedimento dovrebbe configurarsi come legge regionale ...”.

La norma che si propone ha, pertanto, la finalità di recepire le prescrizioni di cui al parere del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Ministero della salute, condizione necessaria per procedere alla richiesta di ammissione al finanziamento dell'intervento "Città della salute e della scienza" di Novara.

In particolare, con il d.d.l. che si propone, la Regione Piemonte si pone quale garante degli impegni assunti dall'Azienda ospedaliera universitaria di Novara a copertura dell'importo relativo al canone di disponibilità, qualora l'Azienda non disponga di risorse proprie per far fronte a detto canone.

Tale garanzia, secondo quanto riportato nel parere del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Ministero della salute, deve configurarsi come uno specifico provvedimento regionale di assunzione dell'onere per il differenziale non coperto dall'AOU di Novara per tutto l'arco temporale dei 26 anni. La Regione dovrà, pertanto, provvedere all'adozione degli atti di impegno necessari nei confronti dell'AOU di Novara, qualora i risultati attesi da risparmi e ricavi per alienazioni non arrivino a coprire l'ammontare del canone di disponibilità.

Quanto alla sostenibilità occorre rilevare che, con deliberazione a firma del Direttore generale n. 191 del 5.3.2019 e nota prot. n. 19689/A14000 del 10.10.2019– nonché con l’ulteriore documentazione tecnica inviata dall’Azienda con nota prot n. 28305/19 del 10.10.2019, l’AOU Maggiore della Carità di Novara ha dichiarato che“*il pagamento del canone di disponibilità previsto è sostenibile nei termini ed alle condizioni previste dalla delibera n. 191 del 5 marzo 2019*”.(documenti allegati in atti)

Il canone di disponibilità stimato in Euro 18.505.000,00 oltre indicizzazione ISTAT, sarà coperto nell’ambito della quota indistinta del fondo sanitario regionale.

Dalla presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto la copertura è garantita dalle risorse del fondo sanitario indistinto assegnate annualmente alla Regione.

Articolo 1
(Finanziamento regionale)

1. In vigore del contratto di partenariato pubblico privato promosso ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e smi finalizzato alla realizzazione della Città della Scienza e della Salute di Novara che prevede il pagamento di un canone annuo, anche frazionato, in carico all'Azienda Sanitaria Regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare in spesa a valere sul fondo sanitario regionale, un importo pari al valore del canone scadente nell'esercizio, al fine di garantire la regolare esecuzione dell'incombenza contrattuale da parte dell'Azienda Sanitaria interessata.
2. Ad avvenuto adempimento dei pagamenti da parte dell'Azienda Sanitaria Regionale, anche di quote frazionate del canone di cui al comma 1, senza utilizzo totale o parziale dell'importo stanziato ai sensi del comma precedente, la Giunta regionale è autorizzata a disporre ogni necessaria variazione di bilancio rivolta a liberare le risorse per altri interventi a valere sul fondo sanitario regionale.
3. La Giunta regionale ai fini della copertura del canone di disponibilità di cui al comma 1 può autorizzare l'Azienda Sanitaria ad utilizzare i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio disponibile dell'Azienda stessa.
4. Il valore annuo stanziato a valere sul fondo sanitario regionale di cui al comma 1 non può eccedere l'importo di € 20.000.000,00.
5. Il periodo per il quale la Giunta Regionale è autorizzata a stanziare le spese di cui al comma 1 non può eccedere la durata del contratto di partenariato pubblico privato pari a 26 anni dalla data di decorrenza del pagamento del canone di disponibilità

Articolo 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto la copertura è garantita dalle risorse del fondo sanitario indistinto assegnate annualmente alla Regione.

Articolo 3
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.